

**L'ASSICURAZIONE
OBBLIGATORIA
PER L'INVALIDITA'
LA VECCHIAIA
E I SUPERSTITI COM'E' OGGI**

Estratto da « Cronache dell'INA »
nn. 150, 151-152/1965 e n. 153/1966.



Corporate Heritage
& Historical Archive

12



L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER L'INVALIDITA' LA VECCHIAIA E I SUPERSTITI COM'E' OGGI

Il bisogno di sicurezza del cittadino italiano come ed entro quali limiti è oggi soddisfatto dalle assicurazioni sociali obbligatorie? Che cosa deve fare il cittadino italiano, di sua iniziativa e con i suoi mezzi, per integrare le insufficienti prestazioni dell'assistenza e della previdenza sociale?

Queste domande sono sempre più alla base del lavoro degli assicuratori, i quali non si lasciano impressionare dalle inconsulte dichiarazioni di chi ritiene che ormai le assicurazioni obbligatorie si sono sviluppate al punto da rendere superflue le assicurazioni libere.

E' noto, infatti, che persino nei Paesi in cui le assicurazioni sociali sono molto più progredite che non in Italia, come nei Paesi scandinavi ed in Inghilterra, le assicurazioni libere non solo non sono in crisi, ma continuano a svilupparsi con ritmo sostenuto.

Gli assicuratori, anziché far proprie le nere considerazioni di chi ritiene esaurita la funzione delle assicurazioni libere, cercano invece una chiara e precisa risposta alle due domande più sopra formulate, essendo ben consapevoli che il campo d'azione del-

l'assicurazione libera esige di essere allargato e non ristretto. Il bisogno di sicurezza del cittadino italiano è ben lontano dall'essere soddisfatto dalle provvidenze obbligatorie in essere o in programma e comporta un'integrazione più o meno rilevante, ma sempre cospicua, da parte di ciascuno, in proporzione dei mezzi a sua disposizione.

Le due domande formulate trovano adeguata risposta in questo opuscolo, nel quale sono riassunte in un breve e chiaro testo, corredate da preziose Tabelle le peculiari caratteristiche dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti desunte dalla recente legge 21-7-1965 n. 903 che ha riformato il sistema pensionistico italiano, e rivelano chiaramente quanto ancora manca al raggiungimento della quota della piena sicurezza. Trattandosi di una quota molto elevata, risulta ben evidente il dislivello rispetto alla quota finora raggiunta dalle prestazioni previdenziali obbligatorie.

Come coprire il dislivello, sia pure parzialmente se non con le assicurazioni libere? Ogni assicuratore dell'INA può, con il sussidio del presente opuscolo fare le necessarie applicazioni pratiche ai casi concreti e dimostrare agevolmente quanto manca perchè un cittadino, soprattutto capofamiglia, possa dirsi sicuro del suo avvenire e dell'avvenire della sua famiglia.

* * *

La G. U. n. 190 del 31 luglio 1965 ha pubblicato la legge 21 luglio 1965, n. 903 riguardante l'avviamento alla riforma e il miglioramento dei trattamenti delle pensioni per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e degli artigiani e loro familiari.

La predetta legge, oltre a stabilire miglioramenti nella misura dei trattamenti di pensione,

- istituisce una *pensione sociale* a carico di apposito fondo omonimo;
- istituisce la *pensione privilegiata* a favore dei soli lavoratori dipendenti e la *pensione di anzianità* a favore dei lavoratori dipendenti e di quelli autonomi;

- stabilisce, per le maggiorazioni di pensione per carichi di famiglia, la misura costante di L. 2.500 mensili per ogni persona a carico di pensionato titolare di un trattamento pensionistico di importo inferiore a L. 25.000 mensili;
- attua il principio di una più diretta rispondenza fra retribuzione e pensione;
- introduce il principio dell'adeguamento automatico delle pensioni corrispondenti ai contributi base versati e dei trattamenti minimi dei lavoratori dipendenti a carico del fondo per l'adeguamento delle pensioni, sulla base degli eventuali avanzi di gestione del fondo stesso.

Scopo del *Fondo sociale*, istituito con l'art. 2 della legge citata, è quello di garantire a tutti i pensionati dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere una *pensione sociale* di L. 12.000 mensili per tredici mensilità.

La pensione sociale rappresenta, quindi, una fascia di pensione comune ai settori previdenziali indicati.

Lo Stato, infatti, ha ritenuto che il suo ausilio finanziario diretto non dovesse più qualificarsi e differenziarsi nei confronti delle diverse categorie di soggetti all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ma dovesse caratterizzarsi concorrendo esclusivamente al finanziamento del *Fondo sociale* a cui peraltro affluiscono nella situazione attuale contributi di solidarietà posti in varia sensibile misura a carico di altre gestioni assicurative.

L'Istituzione del *Fondo sociale* dovrebbe porre la premessa di un'ulteriore evoluzione normativa, che dovrebbe realizzare in un prossimo futuro un sistema generale di sicurezza sociale avente come suo punto culminante l'istituzione di una pensione sociale a favore di tutta la collettività e finanziata a carico del bilancio dello Stato e cioè fiscalizzata.

TRATTAMENTO DI PENSIONE PER L'INVALIDITA' LA VECCHIAIA E I SUPERSTITI DEI LAVORATORI DIPENDENTI

PERSONE SOGGETTE ALL'ASSICURAZIONE

Sono soggette all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti le persone di ambo i sessi e di qualsiasi nazionalità *che abbiano compiuto l'età di 14 anni e che prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri.*

SCOPO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ha per scopo l'assegnazione di una pensione agli assicurati nel caso di invalidità o di vecchiaia o di una pensione ai superstiti dell'assicurato o del pensionato. Essa ha, inoltre, per scopo la prevenzione e la cura dell'invalidità.

CONTRIBUTI

a) *Contributi base.* I contributi base attualmente dovuti (oltre che per l'assicurazione I.V.S., anche per le assicurazioni tubercolosi e disoccupazione involontaria e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori) per gli assicurati che non siano operai agricoli o lavoratori addetti ai servizi personali e domestici, stabiliti in relazione alla retribuzione lorda dagli stessi percepita, sono indicati nelle tabelle A e B, rispettivamente per le retribuzioni mensili e le retribuzioni settimanali. Entrambe le tabelle prevedono 30 classi di contribuzione:

- da un minimo di L. 17.200 ad un massimo di L. 600.000 di retribuzione mensile, la tabella A;
- da un minimo di L. 4.000 ad un massimo di L. 183.500 di retribuzione settimanale, la tabella B.

I contributi base sono riscossi mediante applicazione sulla tessera personale del lavoratore di speciali

marcche di valore corrispondente al contributo da versare.

Le tessere completate, entro un quinquennio dalla data di emissione, debbono essere riconsegnate allo I.N.P.S., che registra sul libretto personale i contributi risultanti dalle tessere ritirate per il loro importo totale e *per l'importo utile ai fini della pensione*

Tab. A

CONTRIBUTI DOVUTI PER GLI ASSICURATI PER OGNI MESE DI LAVORO

Classi di contribuzione	Retribuzione		Per l'assicurazione inval., vecchiaia e superstiti	Per l'assicurazione tubercolosi	Per l'assicurazione disoccupazione	Per l'assistenza agli orfani dei lavoratori	In complesso
Oltre L. Fino a L.							
1 ^a		17.200	26	6	6	4	42
2 ^a	17.200	27.600	36	6	8	4	54
3 ^a	27.600	43.200	44	8	8	4	64
4 ^a	43.200	54.500	56	8	8	4	76
5 ^a	54.500	65.500	66	8	10	8	92
6 ^a	65.500	76.300	78	8	10	8	104
7 ^a	76.300	90.900	92	10	10	8	120
8 ^a	90.900	106.400	108	10	10	8	136
9 ^a	106.400	122.700	126	12	12	8	158
10 ^a	122.700	138.200	144	12	12	8	176
11 ^a	138.200	153.600	160	12	12	12	196
12 ^a	153.600	171.800	178	14	14	12	218
13 ^a	171.800	190.900	200	14	14	12	240
14 ^a	190.900	209.100	220	14	14	12	260
15 ^a	209.100	227.300	240	14	14	12	280
16 ^a	227.300	245.500	260	14	14	12	300
17 ^a	245.500	263.600	280	16	16	14	326
18 ^a	263.600	281.800	300	16	16	14	346
19 ^a	281.800	300.000	320	16	16	14	366
20 ^a	300.000	320.500	340	16	16	16	388
21 ^a	320.500	343.200	365	16	16	16	413
22 ^a	343.200	368.200	390	16	16	16	438
23 ^a	368.200	395.500	420	16	16	16	468
24 ^a	395.500	422.700	450	18	18	16	502
25 ^a	422.700	454.500	480	18	18	16	532
26 ^a	454.500	490.900	520	18	18	16	572
27 ^a	490.900	527.300	560	18	18	18	614
28 ^a	527.300	563.600	600	18	18	18	654
29 ^a	563.600	600.000	640	18	18	18	694
30 ^a	600.000		680	18	18	18	734

(per i contributi versati successivamente all'1-11-1965 tale importo è indicato nelle tabelle A e B, nella colonna intestata *per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti*).

b) *Contributi integrativi*. Oltre ai contributi base, sono dovuti al *Fondo per l'adeguamento delle pensioni* contributi stabiliti in percentuale dell'intero am-

Tab. B

CONTRIBUTI DOVUTI PER GLI ASSICURATI PER OGNI SETTIMANA DI LAVORO

(In generale, esclusi gli agricoltori)

Classi di contribuzione	Retribuzione		Per l'assicurazione inval., vecchiaia e superstiti	Per l'assicurazione tubercolosi	Per l'assicurazione disoccupazione	Per l'assistenza agli orfani dei lavoratori	In complesso
Oltre L. Fino a L.							
1 ^a		4.000	6	1	1	1	9
2 ^a	4.000	6.400	8	1	1	1	11
3 ^a	6.400	10.000	10	1	1	1	13
4 ^a	10.000	12.600	13	2	2	1	18
5 ^a	12.600	15.100	15	2	2	2	21
6 ^a	15.100	17.600	18	2	2	2	24
7 ^a	17.600	21.000	21	2	2	2	27
8 ^a	21.000	24.600	25	2	2	2	31
9 ^a	24.600	28.300	29	3	3	2	37
10 ^a	28.300	31.900	33	3	3	2	41
11 ^a	31.900	35.500	37	3	3	3	46
12 ^a	35.500	39.700	41	3	3	3	50
13 ^a	39.700	44.100	45	4	4	3	56
14 ^a	44.100	48.300	51	4	4	3	62
15 ^a	48.300	52.500	55	4	4	3	66
16 ^a	52.500	56.700	60	4	4	3	71
17 ^a	56.700	60.900	65	4	4	3	76
18 ^a	60.900	65.100	69	4	4	3	80
19 ^a	65.100	69.300	74	4	4	3	85
20 ^a	69.300	74.000	78	4	4	4	90
21 ^a	74.000	79.200	84	4	4	4	96
22 ^a	79.200	85.000	90	4	4	4	102
23 ^a	85.000	91.300	97	4	4	4	109
24 ^a	91.300	97.600	104	4	4	4	116
25 ^a	97.600	104.900	111	4	4	4	123
26 ^a	104.900	113.300	120	4	4	4	132
27 ^a	113.300	121.800	129	4	4	4	141
28 ^a	121.800	130.100	138	4	4	4	150
29 ^a	130.100	138.500	148	4	4	4	160
30 ^a	138.500		158	4	4	4	170

montare della retribuzione lorda percepita dal lavoratore.

La misura di tali contributi è pari attualmente al 18,65%, di cui il 12,65% a carico del datore di lavoro e il 6% a carico del lavoratore.

Per i soli settori dell'industria e dell'artigianato, il contributo a carico del datore di lavoro è stato temporaneamente ridotto dal 12,65% al 9,65%. La differenza del 3% è a carico dello Stato fino al 31-3-1966.

REQUISITI PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE

L'assicurato ha diritto alla pensione:

1) al compimento del 60° anno di età per gli uomini e del 55° anno di età per le donne, quando siano trascorsi almeno quindici anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in di lui favore almeno 180 contributi mensili ovvero 780 contributi settimanali.

Per i lavoratori ciechi i limiti di età sono fissati in 55 anni per l'uomo e in 50 anni per la donna ed il periodo minimo di assicurazione è ridotto a 10 anni.

Per i minatori il requisito dell'età è ridotto a 55 anni;

2) a qualunque età:

a) quando possa far valere 35 anni di effettiva contribuzione (*pensione di anzianità*). Il requisito di 35 anni di contribuzione effettiva si intende perfezionato quando risultino effettivamente versati 420 contributi mensili, ovvero 1.820 contributi settimanali;

b) quando sia riconosciuto invalido — cioè quando la sua capacità di guadagno, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, per infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo del suo guadagno normale, per gli operai, o a meno della metà, per gli impiegati — e quando: siano trascorsi almeno cinque anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in suo favore almeno 60 contributi mensili ovvero 260 contributi settimanali; sussistano nel quinquennio precedente la domanda di pensione almeno 12 contributi mensili o 52 contributi settimanali;

c) quando sia riconosciuto invalido *per causa di servizio (pensione privilegiata)*, a condizione che: esista un nesso diretto di causalità tra l'invalidità e l'attività lavorativa oggetto del rapporto assicurativo; l'assicurato possa far valere almeno un anno di anzianità assicurativa e risultino versati in suo favore almeno 12 contributi mensili, ovvero 52 contributi settimanali.

DECORRENZA DELLE PENSIONI

La pensione di vecchiaia è liquidata, in base a domanda dell'assicurato, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato compie il 60° anno di età, se uomo, ed il 55° anno di età, se donna, o, se le altre condizioni previste per il pensionamento sono raggiunte prima (lavoratori ciechi, minatori, 35 anni di effettiva contribuzione) o dopo il compimento della detta età, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è perfezionato il diritto a pensione.

Qualora la domanda sia presentata dopo trascorso un anno dalla data del raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione, la decorrenza della pensione è differita di tanti anni interi quanti sono quelli trascorsi tra la data anzidetta e quella della presentazione della domanda.

Nel caso che la domanda per la liquidazione della pensione di anzianità venga presentata dopo l'acquisizione del relativo diritto, agli interessati vengono invece corrisposti i ratei di pensione maturati, nei limiti della prescrizione quinquennale.

La pensione d'invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda.

La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso dell'assicurato.

CONTRIBUTI UTILI PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE BASE

L'ammontare dei contributi utili per il calcolo della pensione base, come già detto, è registrato sul

libretto personale in relazione ai vari periodi di assicurazione.

I contributi eventualmente versati anteriormente al 1°-4-1943 debbono, però, essere computati come appresso:

a) in ragione di L. 2,70 per ogni lira di contribuzione, i contributi relativi ai periodi di lavoro a tutto il 30-4-1939;

b) in ragione di L. 1,50 per ogni lira di contribuzione, i contributi relativi ai periodi di lavoro compresi fra il 1°-5-1939 e il 31-3-1943.

DETERMINAZIONE DELLA PENSIONE

A) *Pensione diretta base*

1) L'ammontare della pensione annua è determinato:

- per gli *assicurati*, in ragione del
45% delle prime 1.500 lire di contribuzione,
33% delle successive 1.500 lire di contribuzione,
20% del rimanente importo dei contributi;
- per le *assicurate*, in ragione del
33% delle prime 1.500 lire di contribuzione,
26% delle successive 1.500 lire di contribuzione,
20% del rimanente importo dei contributi.

In caso di liquidazione della pensione dopo uno o più anni dalla data alla quale è maturato il diritto alla stessa, questa viene maggiorata nelle misure indicate alle tabelle C) e D) nelle pagine seguenti.

2) Alla pensione calcolata come avanti viene aggiunta una quota di L. 100 annue.

I pensionati per anzianità possono chiedere, al compimento dell'età richiesta per il pensionamento di vecchiaia, la ricostituzione della pensione per la contribuzione versata o accreditata in loro favore per periodi successivi alla decorrenza della pensione stessa e fino al compimento dell'età pensionabile.

Nella ricostituzione si applicano le norme precedenti, con l'avvertenza che l'eventuale maggiorazione per differimento va calcolata sulla quota di pensione corrispondente ai contributi relativi al periodo successivo al pensionamento per anzianità.

MAGGIORAZIONE DELLE PENSIONI PER DIFFERIMENTO

UOMINI

Età in cui è liquidata la pensione	Coefficiente per il quale deve essere moltiplicata la pensione, quando il diritto è perfezionato all'età di anni:									
	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
61	1,083									
62	1,176	1,086								
63	1,279	1,181	1,088							
64	1,396	1,289	1,188	1,091						
65	1,528	1,411	1,300	1,194	1,094					
66	1,677	1,549	1,427	1,311	1,201	1,098				
67	1,847	1,706	1,571	1,444	1,323	1,209	1,101			
68	2,042	1,886	1,737	1,596	1,463	1,337	1,218	1,105		
69	2,266	2,093	1,928	1,771	1,623	1,483	1,351	1,227	1,110	
70	2,525	2,332	2,148	1,974	1,809	1,653	1,506	1,367	1,237	1,114

MAGGIORAZIONE DELLE PENSIONI PER DIFFERIMENTO

DONNE

Tab. D

Coefficiente per il quale deve essere moltiplicata la pensione, quando il diritto è perfezionato all'età di anni:

Età in cui
è liquidata
la pensione

	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
56	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
57	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
58	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
59	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
60	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
61	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
62	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
63	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
64	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
65	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
66	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
67	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
68	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
69	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
70	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

B) *Maggiorazioni della pensione diretta per carichi familiari*

Le maggiorazioni competono per:

- i figli di età non superiore agli anni 18;
- i figli di età superiore ai 18 anni, a carico del pensionato, che non prestino lavoro retribuito:
 - a) fino al compimento del 21° anno di età se frequentano una scuola media o professionale;
 - b) per tutta la durata del corso legale degli studi, ma non oltre il 26° anno di età, se frequentano l'università;
- i figli inabili al lavoro ed a carico del pensionato, qualunque sia l'età;
- il coniuge a carico del pensionato, purchè non provvisto di redditi di qualsiasi natura superiori nel complesso a L. 17.000 mensili o a L. 24.500 mensili, ove si tratti di redditi derivanti esclusivamente da trattamenti di pensione;
- il marito a carico della pensionata, entro gli anzidetti limiti di reddito, e che sia invalido al lavoro.

Le maggiorazioni sono determinate per ciascuna persona a carico nella seguente misura:

- L. 2.500 in quota fissa se la pensione, integrata con le modalità indicate al successivo punto D e — per i pensionati che lavorano — comprensiva degli eventuali supplementi relativi ai contributi versati dopo il pensionamento, è d'importo inferiore a L. 25.000 mensili;
- un decimo dell'ammontare della pensione, integrata e comprensiva degli eventuali supplementi, se la pensione stessa è d'importo superiore a L. 25.000.

C) *Pensione ai superstiti*

In caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempre che per quest'ultimo sussistano le stesse condizioni di assicurazione e di contribuzione previste per il diritto alla pensione d'invalidità, spetta una pensione:

- a) al coniuge superstite. Nel caso in cui superstite sia il marito, il diritto alla pensione sussiste solo se questi sia riconosciuto invalido;
- b) ai figli che al momento della morte del pensionato o dell'assicurato non abbiano superato l'età di 18 anni;

c) ai figli superstiti a carico del genitore al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito, fino al compimento del 21° anno di età se frequentano una scuola media o professionale, e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, se frequentano l'università;

d) ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro ed a carico del genitore al momento del decesso di questi;

e) ai genitori superstiti di età superiore ai 65 anni e *che non siano titolari di pensione* e risultino a carico del pensionato o dell'assicurato alla data della sua morte, a condizione che non esistano o non abbiano titolo alla pensione nè coniuge nè figli superstiti;

f) ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti di assicurato o di pensionato — quando non vi siano nè coniuge nè figli superstiti o questi non abbiano titolo alla pensione e manchino anche i genitori — che non siano titolari di pensione e risultino a carico del dante causa alla data della sua morte.

La pensione ai superstiti è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione diretta base (vedi lettera A) già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato;

- | | |
|---|------|
| ● coniuge solo o figlio solo | 60% |
| ● coniuge con un figlio o 2 figli soli | 80% |
| ● coniuge con 2 o più figli oppure 3 o più figli soli | 100% |
| ● a ciascun genitore, fratello o sorella | 15% |

Per i genitori, i fratelli e le sorelle superstiti la pensione non può essere superiore all'intero ammontare della pensione diretta.

Nel caso in cui l'assicurato muoia senza che sussista per i superstiti il diritto a pensione, spetta al coniuge, semprechè nel quinquennio precedente la morte risulti almeno un anno di contribuzione, un'indennità pari a 45 volte l'ammontare dei contributi versati. L'indennità non può essere inferiore a lire 43.200, nè superiore a L. 129.600.

In mancanza del coniuge, l'indennità spetta ai figli, a carico del genitore, di età inferiore ai 18 anni o inabili al lavoro.

L'indennità spettante ai figli è liberamente pagata a chi esercita la patria potestà.

D) *Adeguamento della pensione*

La pensione base, diretta o ai superstiti, deve essere integrata fino a raggiungere un importo complessivo pari a 86,4 volte il suo ammontare.

L'importo mensile delle pensioni di vecchiaia, di invalidità ed ai superstiti, integrate come sopra, non può essere inferiore ai seguenti minimi:

a) pensioni di invalidità, di vecchiaia ed in favore dei superstiti per i titolari di età inferiore ai 65 anni, L. 15.600;

b) pensioni di invalidità, di vecchiaia ed in favore dei superstiti per i titolari che abbiano compiuti i 65 anni di età, L. 19.500.

E) *Tredicesima mensilità*

Tutte le pensioni sono maggiorate di un'aliquota pari ad un dodicesimo del loro ammontare annuo da corrispondersi in occasione delle festività natalizie.

CALCOLO DELLA PENSIONE DIRETTA

I) *Donna di anni 55*

Ammontare dei contributi utili per la pensione, registrato nel libretto personale, L. 18.000, dei quali L. 500 versati nel periodo 1/5/1939-31/3/1943.

Poichè questi ultimi contributi vanno computati in ragione di L. 1,50 per ogni lira di contribuzione, l'effettivo ammontare dei contributi utili per la pensione è pari a L. $(17.500 + 500 \times 1,50) = \text{L. } 18.250$.

	Importo della pensione
33% delle prime 1.500 lire di contribuzione	L. 495
26% delle successive 1.500 lire di contribuzione	» 390
20% della restante somma di L. $(18.250 - 3.000)$ = L. 15.250	» 3.050
	L. 3.935
quota annua aggiuntiva	» 100
pensione annua base	L. 4.035:
	12
pensione mensile base	L. 336,25 ×
coefficiente di adeguamento	86,4
pensione mensile adeguata	L. 29.052

La pensione mensile va arrotondata per difetto o per eccesso alle 50 lire e da essa va detratto l'importo di L. 20 dovuto dai pensionati a favore dell'Opera Nazionale Pensionati d'Italia.

Pensione mensile adeguata e arrotondata, al netto del contributo dovuto all'O.N.P.I. = L. $(29.050 - 20) = \text{L. } 29.030$.

Pensione annua, comprensiva della tredicesima mensilità:
L. $29.030 \times 13 = \text{L. } 377.390$.

II) *Uomo coniugato di anni 61* (che ha presentato la domanda di pensione un anno dopo aver conseguito il diritto).

Ammontare dei contributi utili per la pensione, registrati sul libretto personale, L. 26.000, dei quali L. 300 versati nel periodo antecedente al 30 aprile 1939, L. 600 versati nel periodo dal 1°-5-1939 al 31-3-1943.

Ammontare effettivo dei contributi utili per la pensione:

contributi versati:

anteriamente al 30-4-1939, $300 \times 2,70 =$	L. 810
nel periodo 1/5/1939 - 31/3/1943, $600 \times 1,50 =$	» 900
dopo il 31-3-1943	» 25.100
	<u>L. 26.810</u>

	Importo della pensione
45% delle prime 1.500 lire di contribuzione	L. 675
33% delle successive 1.500 lire di contribuzione	» 495
20% della restante somma di L. (26.810 — 3.000) = L. 23.810	» 4.762
	<u>L. 5.932</u>
maggiorazione dell'8,30% per differimento della pensione di un anno	» 492
	<u>L. 6.424</u>
quota annua aggiuntiva	» 100
	<u>L. 6.524:</u>
	12
	<u>L. 543,67 ×</u>
pensione mensile base	
coefficiente di adeguamento	86,4
	<u>L. 46.973</u>
maggiorazione del 10% per il coniuge	» 4.697
	<u>L. 51.670</u>
pensione mensile adeguata	
pensione mensile adeguata, maggiorata e arro- tondata, al netto del contributo O.N.P.I.	L. 51.630
pensione annua, comprensiva della 13 ^a mensilità, L. 51.630 × 13 =	L. 671.190

PENSIONATI CHE LAVORANO

I contributi versati dopo la decorrenza della pensione danno diritto, a domanda, ad un supplemento della pensione a condizione che:

a) siano trascorsi almeno 5 anni dalla data di decorrenza della pensione o dalla data di perfezionamento dei requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia e, qualora si tratti di pensione di invalidità, il pensionato abbia compiuto l'età di 60 anni se uomo e di 55 anni se donna;

b) sia accertata la perdita della residua capacità di guadagno qualora trattisi di pensionato per invalidità.

I contributi eventualmente versati dopo la decorrenza del supplemento di pensione danno diritto alla liquidazione di ulteriori supplementi soltanto ai pensionati di cui alla lettera a) dopo che siano trascorsi due anni dalla decorrenza del precedente supplemento.

La misura del supplemento si determina applicando all'ammontare dei contributi utili la percentuale del 20% e moltiplicando l'importo così ottenuto per il coefficiente di adeguamento (86,4).

Se la pensione in atto risulta maggiorata di una integrazione per portarla al trattamento minimo, la integrazione stessa deve essere diminuita di un importo pari a quello spettante a titolo di supplemento.

In caso di morte del pensionato, i supplementi sono computati ai fini della misura della pensione ai superstiti. Agli stessi effetti sono computati i contributi qualora il pensionato non abbia fatto richiesta dei supplementi prima della morte.

NON CEDIBILITÀ E INSEQUESTABILITÀ DELLE PENSIONI

Le pensioni non sono cedibili, nè sequestrabili, nè pignorabili tranne che nell'interesse di stabilimenti pubblici ospedalieri o di ricovero per il pagamento della diaria e non oltre l'importo di questa.

L'I.N.P.S. ha il diritto di trattenere sulle pensioni l'ammontare delle somme ad esso dovute in forza di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

PRESTAZIONI SPETTANTI AI SUPERSTITI

Quanto precede consente, in particolare, di prevedere la pensione che spetterà all'iscritto o, in caso di sua morte, ai superstiti in base al presumibile sviluppo della carriera economica.

Si è visto che, in caso di morte dell'iscritto, nei primi 5 anni di iscrizione spetta ai superstiti unicamente una liquidazione in contanti che *non può superare le 129.600 lire*.

Superato il quinto anno di iscrizione, quale sarebbe l'ammontare della pensione spettante ai superstiti in caso di morte dell'iscritto?

Nell'ipotesi che un iscritto all'I.N.P.S., coniugato con due figli minori, decedesse dopo 6 anni di iscrizione e per lui fossero stati versati, in relazione ad una retribuzione di circa L. 200.000 mensili, complessivamente L. 14.400 di contributi, spetterebbe ai superstiti una pensione mensile, per 13 mensilità, di L. 25.530 (contro una retribuzione mensile percepita dal capo famiglia di L. 200.000 circa), come dal seguente conteggio:

	Importo della pensione
45% delle prime 1.500 lire di contribuzione	L. 675
33% delle seconde 1.500 lire di contribuzione	» 495
20% della restante somma di L. (14.400 — 3.000) = L. 11.400	» 2.280
	L. 3.450
quota annua aggiuntiva	» 100
pensione annua base diretta	L. 3.550
aliquota di reversibilità 100%	1,00
pensione annua base ai superstiti	L. 3.550: 12
pensione mensile base ai superstiti	L. 295,83 × 86,4
pensione mensile adeguata ai superstiti	L. 25.560
pensione mensile adeguata e arrotondata, al netto del contributo O.N.P.I.	L. 25.530

Le due ultime considerazioni pongono in evidenza la necessità di integrare con una assicurazione facoltativa per il caso di morte o di tipo misto le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

ASSICURAZIONE OBBLIG. PER L'INVALIDITA', LA VECCHIAIA E I SUPERSTITI **Schema per il calcolo della pensione diretta**

Ammontare dei contributi

dal	al 30 aprile 1939	L.	$\times 2,70 =$	L.
» 1o maggio 1939	al 31 marzo 1943	»	$\times 1,50 =$	»
» 1o aprile 1943	a'	»		»

Totale contributi base L.

Calcolo della pensione diretta **(Uomini)**

Contributi base:

L. $1.500 \times 45\% =$
 » $1.500 \times 33\% =$
 » $\times 20\% =$

L.	675
»	495
»	

L.
 Maggiorazione del % per diffe-
 rimento della pensione di anni
 Quota annua aggiuntiva

L.	+
»	+
»	100

Pensione annua base
 Pensione annua base
 Pensione mensile base
 (L. : 12) =
 Pensione mensile adeguata
 (L. $\times 86,4$)
 Maggiorazione per ogni familiare a
 carico (10% della pensione mensile
 adeguata con un minimo di L. 2.500)

L.	
L.	
L.	
L.	
L.	
L.	

Totale pensione mensile

L.	
----	--

Pensione arrotondata per 13^a mensilità

L.	
----	--

(Donne)

Contributi base:

L. $1.500 \times 33\% =$
 » $1.500 \times 26\% =$
 » $\times 20\% =$

L.	495
»	390
»	

L.
 Maggiorazione del % per diffe-
 rimento della pensione di anni
 Quota annua aggiuntiva

L.	+
»	+
»	100

Pensione annua base
 Pensione annua base
 Pensione mensile base
 (L. : 12) =
 Pensione mensile adeguata
 (L. $\times 86,4$)
 Maggiorazione per ogni familiare a
 carico (10% della pensione mensile
 adeguata con un minimo di L. 2.500)

L.	
L.	
L.	
L.	
L.	
L.	

Totale pensione mensile

L.	
----	--

Pensione arrotondata per 13^a mensilità

L.	
----	--

PRONTUARIO PER IL CALCOLO DELLE PENSIONI DIRETTE

(In caso di differimento della richiesta della pensione il calcolo della stessa deve essere effettuato in base al precedente schema)

Ammontare dei contributi	Pensione mensile adeguata per 13 mensilità		Ammontare dei contributi	Pensione mensile adeguata per 13 mensilità	
	Uomini	Donne		Uomini	Donne
fino a 7.400	15.600(*)	15.600(*)	24.000	39.384	37.332
7.500	15.624	15.600(*)	24.500	40.104	38.052
8.000	16.344	15.600(*)	25.000	40.824	38.772
8.500	17.064	15.600(*)	25.500	41.544	39.492
8.900	17.640	15.600(*)	26.000	42.264	40.212
9.000	17.784	15.732	26.500	42.984	40.932
9.500	18.504	16.452	27.000	43.704	41.652
10.000	19.224	17.172	27.500	44.424	42.372
10.500	19.944	17.892	28.000	45.144	43.092
11.000	20.664	18.612	28.500	45.864	43.812
11.500	21.384	19.332	29.000	46.584	44.532
12.000	22.104	20.052	29.500	47.304	45.252
12.500	22.824	20.772	30.000	48.024	45.972
13.000	23.544	21.492	30.500	48.744	46.692
13.500	24.264	22.212	31.000	49.464	47.412
14.000	24.984	22.932	31.500	50.184	48.132
14.500	25.704	23.652	32.000	50.904	48.852
15.000	26.424	24.372	32.500	51.624	49.572
15.500	27.144	25.092	33.000	52.344	50.292
16.000	27.864	25.812	33.500	53.064	51.012
16.500	28.584	26.532	34.000	53.784	51.732
17.000	29.304	27.252	34.500	54.504	52.452
17.500	30.024	27.972	35.000	55.224	53.172
18.000	30.744	28.692	35.500	55.944	53.892
18.500	31.464	29.412	36.000	56.664	54.612
19.000	32.184	30.132	36.500	57.384	55.332
19.500	32.904	30.852	37.000	58.104	56.052
20.000	33.624	31.572	37.500	58.824	56.772
20.500	34.344	32.292	38.000	59.544	57.492
21.000	35.064	33.012	38.500	60.264	58.212
21.500	35.784	33.732	39.000	60.984	58.932
22.000	36.504	34.452	39.500	61.704	59.652
22.500	37.224	35.172	40.000	62.424	60.372
23.000	37.944	35.892	40.500	63.144	61.092
23.500	38.664	36.612	41.000	63.864	61.812

(*) Pensione integrata al minimo.

PRONTUARIO PER IL CALCOLO DELLE PENSIONI DIRETTE

(In caso di differimento della richiesta della pensione il calcolo della stessa deve essere effettuato in base al precedente schema)

Ammontare dei contributi	Pensione mensile adeguata per 13 mensilità		Ammontare dei contributi	Pensione mensile adeguata per 13 mensilità	
	Uomini	Donne		Uomini	Donne
41.500	64.584	62.532	67.000	101.304	99.252
42.000	65.304	63.252	68.000	102.744	100.692
42.500	66.024	63.972	69.000	104.184	102.132
43.000	66.744	64.692	70.000	105.624	103.572
43.500	67.464	65.412	71.000	107.064	105.012
44.000	68.184	66.132	72.000	108.504	106.452
44.500	68.904	66.852	73.000	109.944	107.892
45.000	69.624	67.572	74.000	111.384	109.332
45.500	70.344	68.292	75.000	112.824	110.772
46.000	71.064	69.012	76.000	114.264	112.212
46.500	71.784	69.732	77.000	115.704	113.652
47.000	72.504	70.452	78.000	117.144	115.092
47.500	73.224	71.172	79.000	118.584	116.532
48.000	73.944	71.892	80.000	120.024	117.972
48.500	74.664	72.612	81.000	121.464	119.412
49.000	75.384	73.332	82.000	122.904	120.852
49.500	76.104	74.052	83.000	124.344	122.292
50.000	76.824	74.772	84.000	125.784	123.732
51.000	78.264	76.212	85.000	127.224	125.172
52.000	79.704	77.652	86.000	128.664	126.612
53.000	81.144	79.092	87.000	130.104	128.052
54.000	82.584	80.532	88.000	131.544	129.492
55.000	84.024	81.972	89.000	132.984	130.932
56.000	85.464	83.412	90.000	134.424	132.372
57.000	86.904	84.852	91.000	135.864	133.812
58.000	88.344	86.292	92.000	137.304	135.252
59.000	89.784	87.732	93.000	138.744	136.692
60.000	91.224	89.172*	94.000	140.184	138.132
61.000	92.664	90.612	95.000	141.624	139.572
62.000	94.104	92.052	96.000	143.064	141.012
63.000	95.544	93.492	97.000	144.504	142.452
64.000	96.984	94.932	98.000	145.944	143.892
65.000	98.424	96.372	99.000	147.384	145.332
66.000	99.864	97.812	100.000	148.824	146.772

Per valori dell'ammontare dei contributi intermedi a quelli soprariportati, la corrispondente pensione mensile adeguata si determina aggiungendo alla pensione relativa all'ammontare dei contributi immediatamente precedente quello effettivo l'importo che si ottiene moltiplicando il coefficiente 1,44 per la differenza fra questi due valori; ad es. se l'ammontare dei contributi versati da una donna fosse di L. 18.250 la pensione mensile adeguata risulterebbe di $L. 28.692 + 1,44 (18.250 - 18.000) = L. 28.692 + 360 = L. 29.052$.

GESTIONE SPECIALE PER GLI ARTIGIANI

L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è stata estesa agli *artigiani* titolari di imprese, che abbiano i requisiti di cui appresso, ed agli altri *familiari coadiuvanti* con la legge 4 luglio 1959, n. 463.

IMPRESE "ARTIGIANE,,

E' *artigiana* l'impresa che risponde ai seguenti requisiti fondamentali:

- a) che abbia per scopo la produzione di beni o la prestazione di servizi, di natura artistica o usuale;
- b) che sia organizzata ed operi con il lavoro professionale, anche manuale, del suo titolare e, eventualmente, con quello dei suoi familiari;
- c) che il titolare abbia la piena responsabilità dell'azienda ed assuma tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione ed alla sua gestione.

Fermo restando il concorso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), *può essere considerata artigiana*:

- l'impresa che, non lavorando in serie, impieghi normalmente non più di 10 dipendenti, compresi i familiari del titolare ed esclusi gli apprendisti;
- l'impresa che, pur dedicandosi a produzione in serie, non impieghi normalmente più di 5 dipendenti, compresi i familiari del titolare ed esclusi gli apprendisti, e semprechè la lavorazione si svolga con processo non del tutto meccanizzato;
- l'impresa che svolga attività nel settore dei lavori artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura;
- l'impresa che presti servizi di trasporto ed impieghi normalmente non più di 5 dipendenti, compresi i familiari del titolare ed esclusi gli apprendisti.

E' considerata, infine, artigiana l'impresa costituita in forma di cooperativa o di società, escluse le società per azioni, a responsabilità limitata ed in accomandita semplice e per azioni, purchè la maggioranza dei soci partecipi personalmente al lavoro e, nell'impresa, il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

I familiari coadiuvanti soggetti all'obbligo assicurativo sono i membri della famiglia dell'artigiano che lavorino *abituamente e prevalentemente* nell'azienda, che non siano contitolari dell'impresa o che non siano già compresi nell'obbligo assicurativo previsto dalle norme per l'assicurazione obbligatoria per invalidità, la vecchiaia ed i superstiti in quanto lavoratori subordinati o apprendisti.

Agli effetti della legge 4 aprile 1959, n. 463, sono considerati familiari:

- il coniuge
- i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta
- gli ascendenti
- i fratelli e le sorelle.

Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonchè i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge. Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonchè le persone alle quali i titolari di impresa artigiana furono regolarmente affidati come esposti.

CONTRIBUTI

Come per la generalità dei lavoratori subordinati, la contribuzione degli iscritti alla Gestione speciale per gli artigiani è costituita dal contributo base e dal contributo per l'adeguamento delle pensioni.

Il *contributo base* è quello previsto per la classe 3^a della Tabella A allegata alla legge 21 luglio 1965, n. 903, ed è pari a *L. 44 mensili*.

Il contributo per l'adeguamento delle pensioni, fissato inizialmente in L. 600 mensili, a decorrere dal 1° gennaio 1965, è stato elevato a L. 1.200, delle quali L. 800 sono destinate all'alimentazione del Fondo Sociale.

Il titolare dell'impresa artigiana è tenuto al pagamento dei contributi — che *per ogni mese di lavoro* ammontano a L. 1.244 — oltre che per sé, anche per i familiari coadiuvanti, salvo il diritto di rivalsa.

I contributi obbligatori dovuti dagli artigiani e dai familiari coadiuvanti sono riscossi dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale mediante ruoli esattoriali, con la procedura che regola la riscossione delle imposte dirette.

REQUISITI PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE

L'assicurato ha diritto alla pensione:

- 1) al compimento del 65° anno di età per gli uomini e del 60° anno di età per le donne, quando siano trascorsi almeno 15 anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati a suo favore almeno 180 contributi mensili;
- 2) a qualunque età
 - a) quando possa far valere 35 anni di effettiva contribuzione (*pensione di anzianità*). Il requisito di 35 anni di contribuzione si intende perfezionato quando risultino effettivamente versati 420 contributi mensili;
 - b) quando sia riconosciuto invalido — cioè quando la sua capacità di guadagno, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, per infermità o difetto fisico o mentale, a meno di: un terzo del suo guadagno normale — e quando siano trascorsi almeno 5 anni dalla data iniziale della assicurazione e risultino versati o accreditati in suo favore almeno 60 contributi mensili; sussistano nel quinquennio precedente la domanda di pensione almeno 12 contributi mensili.

In deroga ai requisiti minimi di assicurazione e di contribuzione necessari per il conseguimento del diritto alla pensione, tra il 1° gennaio 1960 ed il 31

dicembre 1973, gli artigiani e i familiari coadiuvanti sono ammessi alla liquidazione della pensione di *vecchiaia* con l'età e con il versamento di un numero di contributi mensili indicati nel seguente prospetto:

ANNO	E T A'		CONTRIBUTI
	UOMINI	DONNE	
1960	65	65	12
1961	65	65	24
1962	65	65	36
1963	65	60	48
1964	65	60	60
1965	65	60	72
1966	65	60	84
1967	65	60	96
1968	65	60	108
1969	65	60	120
1970	65	60	132
1971	65	60	144
1972	65	60	156
1973	65	60	168

Le disposizioni transitorie, di cui avanti, si applicano esclusivamente a coloro che nell'anno 1957 e per tutti gli anni successivi, fino a quello di pensionamento, sono stati regolarmente iscritti nei ruoli delle Casse mutue di malattia per gli artigiani, istituita con la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, o che vi sarebbero stati iscritti ove non avessero esercitato l'opzione prevista dall'art. 1 della legge stessa.

Coloro che abbiano ottenuto l'iscrizione nei ruoli delle Casse mutue di malattia a partire da un anno successivo al 1957, ma entro l'anno di entrata in vigore della legge 463 (1959), sono ugualmente ammessi al pensionamento con l'osservanza delle precedenti norme; però la corresponsione della rata di pensione è ritardata di due anni qualora l'iscrizione risulti essere stata effettuata nell'anno 1959.

DETERMINAZIONE DELLA PENSIONE

L'assicurazione degli artigiani, come stabilito dalla legge 4 luglio 1959, n. 463, è regolata dalle stesse norme dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori subordinati, meno che per quanto concerne:

- la pensione privilegiata, che non è prevista per gli artigiani;
- i trattamenti minimi delle pensioni di vecchiaia, di invalidità e ai superstiti, che sono fissati nella misura unica di L. 12.000 mensili — corrispondente alla pensione sociale — indipendentemente dall'età del beneficiario.

Pertanto, per quanto riguarda:

- la decorrenza delle pensioni (tenendo presente, però, che l'assicurato della gestione speciale ha diritto alla pensione di vecchiaia al compimento del 65° anno di età per gli uomini e del 60° anno di età per le donne);
 - la determinazione della pensione diretta base;
 - le maggiorazioni della pensione diretta per carichi familiari;
 - la pensione ai superstiti e l'indennità ai superstiti che non abbiano diritto a pensione;
 - l'adeguamento della pensione (con l'unica differenza dei trattamenti minimi che sono stati sopra precisati);
 - la tredicesima mensilità;
 - i supplementi per i pensionati che lavorano;
- si rimanda a pag. 8 e seguenti.

CALCOLO DELLA PENSIONE

Si ritiene comunque utile riportare appresso un esempio di calcolo della pensione.

Si supponga che un artigiano, coniugato, iscritto nei ruoli delle Casse mutue di malattia nel 1957, raggiunga il 65° anno di età dopo aver corrisposto 172 contributi base di L. 44 mensili e che abbia, quindi, versato contributi base per complessive $L. 172 \times 44 = L. 7.568$.

	Importo della pensione
45% delle prime 1.500 lire di contribuzione	L. 675
33% delle successive 1.500 lire di contribuzione	» 495
20% della restante somma di L. (7.568 — 3.000)	» 913,60
= L. 4.568	
quota annua aggiuntiva	L. 2.083,60
	» 100,00
pensione annua base	L. 2.183,60:
	12
pensione mensile base	L. 181,97 ×
coefficiente di adeguamento	» 86,4
pensione mensile adeguata	L. 15.722
maggiorazione per familiare a carico (maggiorazione minima)	» 2.500
Totale pensione mensile	L. 18.222
Pensione mensile adeguata, maggiorata e arrotondata, al netto del contributo O.N.P.I.	L. 18.180
Pensione annua, comprensiva della 13 ^a mensilità, L. 18.180 × 13 =	L. 236.340

NORME PARTICOLARI

Norme particolari sono previste per il cumulo dei contributi versati alla Gestione speciale per gli artigiani con quelli versati all'assicurazione obbligatoria dei lavoratori subordinati o alla Gestione speciale per i mezzadri, coloni e coltivatori diretti o ad entrambe.

Anche i contributi versati, anteriormente al 28 luglio 1959 (data di entrata in vigore della legge 463), all'assicurazione facoltativa per le pensioni di invalidità e di vecchiaia — alla quale gli artigiani hanno potuto iscriversi ai sensi della legge 4 ottobre 1935, n. 1827 — sono considerati validi per il conseguimento della pensione obbligatoria prevista dalla legge 463.

A tale fine, il coacervo dei contributi versati all'assicurazione facoltativa, rivalutati, a seconda dell'epoca in cui il versamento fu eseguito, nelle proporzioni seguenti:

i contributi versati	a tutto il 1914	400 volte	il loro importo
» » »	dal 1915 al 1918	300 » » »	»
» » »	» 1919 » 1922	200 » » »	»
» » »	» 1923 » 1937	100 » » »	»
» » »	» 1938 » 1939	50 » » »	»
» » »	» 1940 » 1942	40 » » »	»
» » »	» 1943 » 1945	30 » » »	»
» » »	» 1946 » 1947	5 » » »	»

verrà imputato a copertura di tanti mesi di contribuzione anteriori al 1959 quanti risultano dalla divisione del coacervo stesso per l'importo del contributo mensile complessivamente previsto per il primo anno di applicazione della legge 463, e cioè per L. 644 (L. 600 + L. 44).

I versamenti eseguiti all'assicurazione facoltativa non possono, però, essere utilizzati per il conseguimento della pensione di anzianità.

PRONTUARIO PER IL CALCOLO DELLE PENSIONI DIRETTE

Periodo di contribuzione		Ammontare contrib. base	Pensione mensile adeguata	
anni	mesi		Uomini	Donne
fino a	9	5	4.972	12.000 (*)
	9	6	5.016	12.047 (*)
	10		5.280	12.427 (*)
	11		5.808	13.187 (*)
	12		6.336	13.948 (*)
	12	1	6.380	14.011 (*)
	12	2	6.424	14.075
	13		6.864	14.708
	14		7.392	15.468
	15		7.920	16.229
	16		8.448	16.989
	17		8.976	17.749
	18		9.504	18.510
	19		10.032	19.270
	20		10.560	20.030
	21		11.088	20.791
	22		11.616	21.551
	23		12.144	22.311
	24		12.672	23.071
	25		13.200	23.832
	26		13.728	24.592
	27		14.256	25.352
	28		14.784	26.113
	29		15.312	26.873
	30		15.840	27.633
	31		16.368	28.394
	32		16.896	29.154
	33		17.424	29.914
	34		17.952	30.675
	35		18.480	31.435

(*) Pensione integrata al minimo.

N. B. - Per periodi di contribuzione intermedi a quelli sopra riportati, la corrispondente pensione mensile adeguata si determina aggiungendo alla pensione relativa al periodo che precede quello effettivo, l'importo di L. 63,36 per ogni mese di ulteriore contribuzione (L. 44).

Concludendo questo articolo, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulla modesta entità delle pensioni spettanti agli artigiani, che risulta dal prontuario appresso riportato, e quindi sulla necessità per gli artigiani stessi di integrare le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria speciale, integrazione che può essere offerta con le varie forme previste dall'assicurazione libera.

GESTIONE SPECIALE PER I COLTIVATORI DIRETTI E PER I COLONI E MEZZADRI

L'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con la legge 26 ottobre 1957, n. 1047, è stato esteso, con le esclusioni di cui appresso, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni che abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame, nonché agli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari i quali esercitino le medesime attività sui medesimi fondi.

Agli effetti della legge 1047, sono considerati coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli usufruttuari, i miglioratari, gli assegnatari, i pastori e gli altri comunque denominati che direttamente ed abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame, sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo o per l'allevamento ed il governo del bestiame.

Il requisito dell'abitudine nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame si ritiene esistente quando i soggetti sopraindicati si dedichino a tali attività in modo esclusivo o almeno prevalente e cioè quando siano impegnati nelle attività stesse per il maggior periodo di tempo nell'anno e ne traggano la maggior fonte di reddito.

Sono esclusi dall'assicurazione speciale:

- i coltivatori diretti, mezzadri ed i coloni che coltivano fondi per i quali il lavoro occorrente sia inferiore a 104 giornate annue;
- i mezzadri e i coloni parziari concessionari di fondi con fabbisogno annuo complessivo di manodopera inferiore a 120 giornate uomo, in quanto soggetti all'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti secondo le norme in vigore per i giornalieri agricoli;

- coloro che siano parenti o affini oltre il quarto grado del titolare dell'impresa coltivatrice diretta, ovvero del capo della famiglia mezzadrile o colonica purché non si tratti di esposti regolarmente affidati.

CONTRIBUTI

Alla Gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri sono attualmente dovuti:

a) un *contributo base* annuo fisso commisurato a quello vigente per i giornalieri agricoli (L. 2 al giorno per gli uomini e L. 1,50 al giorno per le donne e per i giovani di età superiore ai 14 anni ed inferiore ai 18 anni) e determinato moltiplicando tale contributo:

- per 156, ove si tratti di uomini ($156 \times 2 = \text{L. } 312$);
- per 104, ove si tratti di donne e di giovani ($104 \times 1,50 = \text{L. } 156$);

b) un *contributo per l'adeguamento delle pensioni* che, fissato inizialmente in L. 29,50 al giorno per gli uomini e in L. 16,17 al giorno per le donne e i giovani, dal 1962, è stato elevato, rispettivamente, a L. 41 ed a L. 22. I due terzi del contributo sono destinati all'alimentazione del Fondo Sociale.

Come il contributo base, anche quello per l'adeguamento delle pensioni è dovuto, ove si tratti di uomini, per 156 giornate e, ove si tratti di donne e di giovani, per 104 giornate.

Complessivamente quindi la contribuzione annua per la Gestione speciale ammonta attualmente:

- per gli uomini a L. $(41 + 2) \times 156 = \text{L. } 6.708$;
- per le donne e i giovani a L. $(22 + 1,50) \times 104 = \text{L. } 2.444$.

I contributi base e di adeguamento relativi ai coltivatori diretti sono interamente a carico degli stessi.

Dei contributi relativi ai mezzadri e coloni: quelli base sono a totale carico del concedente, mentre quelli di adeguamento sono per metà a carico del concedente e per l'altra metà a carico del mezzadro o colono.

I concedenti sono responsabili del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dei mezzadri e dei coloni, salvo il diritto di rivalsa.

L'accertamento delle persone soggette all'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché l'accertamento e la riscossione dei relativi contributi sono effettuati a cura del Servizio per i contributi agricoli unificati, a mezzo dei suoi uffici provinciali.

I contributi sono riscossi, con la procedura in uso per la riscossione delle imposte dirette, in tre rate scadenti nei mesi di agosto, ottobre e dicembre di ciascun anno.

REQUISITI PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE

L'assicurazione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri ha per oggetto il conferimento delle *sole pensioni dirette, di anzianità, di vecchiaia e di invalidità*, escluse le pensioni ai superstiti, salvo che nei casi seguenti, ed ogni altra prestazione in caso di morte degli assicurati o dei pensionati.

Hanno diritto alla reversibilità della pensione unicamente:

- *la vedova* di età superiore ai 60 anni o inabile al lavoro, purché non fruisca di pensione a titolo personale;
- *gli orfani del capo famiglia*, qualora, con la morte di essi, il nucleo familiare superstite venga a trovarsi nell'impossibilità di continuare l'attività abitualmente esercitata.

I coltivatori diretti, coloni e mezzadri hanno diritto alla pensione:

1) al compimento del 65° anno di età per gli uomini e del 60° anno di età per le donne, quando siano trascorsi almeno 15 anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati, in loro favore, almeno:

2340 contributi giornalieri per gli uomini;
1560 contributi giornalieri per le donne e i giovani;

2) a qualunque età:

a) quando possano far valere 35 anni di effettiva contribuzione (*pensione di anzianità*). Il requisito di 35 anni di contribuzione si intende perfezionato quando risultino effettivamente versati 5460 contributi giornalieri per gli uomini e 3640 contributi giornalieri per le donne;

b) quando siano riconosciuti invalidi — cioè quando la loro capacità di guadagno, in occupazioni confacenti alle loro attitudini, sia ridotta in modo permanente, per infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo del suo guadagno normale — e quando:

- siano trascorsi almeno cinque anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in loro favore, almeno:

780 contributi giornalieri per gli uomini;

520 contributi giornalieri per le donne e i giovani;

- risultino versati in loro favore, nel quinquennio precedente la domanda di pensione, almeno:

156 contributi giornalieri per gli uomini;

104 contributi giornalieri per le donne e i giovani.

In deroga ai requisiti minimi di assicurazione e di contribuzione necessari per il conseguimento del diritto alla pensione, tra il 1° gennaio 1962 e il 31 dicembre 1971 gli assicurati, di ambo i sessi, sono ammessi alla liquidazione della pensione di *vecchiaia* allorché risulti coperto di contribuzione il numero di anni indicato nel seguente prospetto:

Numero anni coperti di contribuzione

Anno	Uomini e Donne
1962	5
1963	6
1964	7
1965	8
1966	9
1967	10
1968	11
1969	12
1970	13
1971	14

I contributi complessivamente versati per il periodo dal 1957 al 1961 compreso sono ragguagliati — per il periodo stesso — ad un contributo annuo ogni 104 contributi giornalieri. A partire dal 1962, per anno di contribuzione utile si intende quello per il quale risultino accreditati non meno di 104 contributi giornalieri, indipendentemente dalle eccedenze che si verifichino in ciascuno degli anni considerati.

DETERMINAZIONE DELLA PENSIONE

L'ammontare della pensione base si determina con lo stesso procedimento previsto per le pensioni dirette base dell'assicurazione obbligatoria per i lavoratori subordinati (vedi pag. 9).

La pensione base deve, poi, essere integrata fino a raggiungere un importo complessivo pari a 86,4 il suo ammontare.

L'importo mensile della pensione di vecchiaia e di invalidità, integrato come sopra, non può essere inferiore a L. 12.000, importo corrispondente a quello della pensione sociale.

MAGGIORAZIONI DELLA PENSIONE PER CARICHI FAMILIARI

Come ai pensionati dell'assicurazione obbligatoria per i lavoratori subordinati, anche ai pensionati della Gestione speciale competono le quote supplementari per i figli minori o studenti a carico o inabili e per il coniuge, nella misura di L. 2.500 mensili o di un decimo dell'ammontare della pensione, quando questo superi L. 25.000 mensili.

PENSIONE AI SUPERSTITI

In caso di morte del pensionato o dell'assicurato della Gestione speciale, sempre che per quest'ultimo sussistano le stesse condizioni di assicurazione e di contribuzione previste per il diritto alla pensione di invalidità, *negli unici casi avanti precisati* spetta ai superstiti una pensione stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe

spettata all'assicurato, escluse però le quote di maggiorazione per i familiari:

- coniuge solo o figlio solo 60%
- coniuge con un figlio o due figli soli 80%
- coniuge con due o più figli oppure tre o più figli soli 100%

L'importo mensile della pensione ai superstiti non può essere inferiore a L. 12.000.

In nessun caso spetta ai familiari dell'assicurato deceduto la liquidazione dell'indennità per morte.

TREDICESIMA MENSILITÀ

Tutte le pensioni sono maggiorate di un'aliquota pari ad un dodicesimo del loro ammontare annuo da corrispondersi in occasione delle festività natalizie.

DECORRENZA DELLE PENSIONI - SUPPLEMENTI DI PENSIONE AI PENSIONATI CHE LAVORANO

Per la decorrenza delle pensioni e per i supplementi di pensione ai pensionati che lavorano valgono le norme dell'assicurazione obbligatoria per i lavoratori subordinati (vedi pag. 15).

Va tenuto, però, presente che l'assicurato della Gestione speciale ha diritto alla pensione di vecchiaia al compimento del 65° anno di età per gli uomini e del 60° anno di età per le donne.

NORME PARTICOLARI

Norme particolari coordinano l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori subordinati all'assicurazione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Tali norme, però, sono in via di revisione, in base a quanto stabilito dalla legge 21 luglio 1965, n. 903.

Inoltre l'art. 19 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e l'art. 31 della legge 21 luglio 1965, n. 903 prevedono quanto segue.

Coloro che furono assicurati nel periodo 1920-24 quali mezzadri e coloni, in virtù del decreto legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, e coloro (coltivatori diretti, mezzadri e coloni) che abbiano versato contributi all'assicurazione facoltativa, ai sensi della legge 4 ottobre 1935, n. 1827, conservano il diritto a liquidare la pensione quali assicurati facoltativi sino a quando non venga loro liquidata la pensione della Gestione speciale.

All'atto della liquidazione della pensione della Gestione speciale si procede all'annullamento della pensione o quote di pensione conseguite nell'assicurazione facoltativa in relazione ai contributi versati anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 1047 (25 novembre 1957) e comunque non prima del 1° luglio 1920 o del compimento dell'età di 14 anni dell'interessato.

Tuttavia detti contributi sono considerati validi a tutti gli effetti per il conseguimento della pensione della Gestione speciale.

Tali contributi sono accreditati alla Gestione speciale per l'anno civile nel quale furono versati per un numero di giornate corrispondenti al rapporto tra l'ammontare, nell'anno, dei contributi stessi e la misura unitaria dell'intera contribuzione in vigore per i giornalieri agricoli nell'anno medesimo per un massimo di 312 giornate annue. L'eventuale eccedenza rispetto a tale massimo annuo sarà conservata nell'assicurazione facoltativa e darà luogo, unitamente ai contributi che risultino versati nell'assicurazione stessa prima del 1° luglio 1920 o dopo il 25 novembre 1957, a liquidazione di prestazioni separate secondo la norma di tale assicurazione.

I ratei di pensione dell'assicurazione facoltativa maturati alla data di decorrenza della pensione della Gestione speciale non saranno restituiti.

Le pensioni spettanti ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, come si può rilevare dal prontuario appresso riportato, *sono di lieve entità*, inoltre *esse non sono reversibili ai superstiti che in casi eccezionali*, pertanto, per coloro che intendano garantirsi una serena vecchiaia e allo stesso tempo proteggere la propria famiglia, si presenta la necessità di integrare l'assicurazione speciale con l'assicurazione libera.

PRONTUARIO PER IL CALCOLO DELLE PENSIONI DIRETTE

Anni di contribuzione	Uomini		Donne	
	Ammon- tare dei contributi- base	Pensione mensile adeguata	Ammon- tare dei contributi- base	Pensione mensile adeguata
fino a 15 anni	4.680	12.000 (*)	2.340	12.000 (*)
16	4.992	12.010	2.496	12.000 (*)
17	5.304	12.463	2.652	12.000 (*)
18	5.616	12.910	2.808	12.000 (*)
19	5.928	13.363	2.964	12.000 (*)
20	6.240	13.809	3.120	12.000 (*)
21	6.552	14.256	3.276	12.000 (*)
22	6.864	14.710	3.432	12.000 (*)
23	7.176	15.156	3.588	12.000 (*)
24	7.488	15.610	3.744	12.000 (*)
25	7.800	16.056	3.900	12.000 (*)
26	8.112	16.502	4.056	12.000 (*)
27	8.424	16.950	4.212	12.000 (*)
28	8.736	17.403	4.368	12.000 (*)
29	9.048	17.856	4.524	12.000 (*)
30	9.360	18.302	4.680	12.000 (*)
31	9.672	18.749	4.836	12.000 (*)
32	9.984	19.202	4.992	12.000 (*)
33	10.296	19.649	5.148	12.000 (*)
34	10.608	20.103	5.304	12.000 (*)
35	10.920	20.549	5.460	12.000 (*)

(*) Pensioni integrate al minimo.

Nella redazione del testo, oltre alle leggi citate (per gli artigiani anche le leggi 25-7-1956, n. 860 e 12-8-1962, n. 1939) sono state tenute presenti le circolari dell'I.N.P.S. n. 53310 Prs./126 del 7-8-1965 e n. 6666 C e V/127 del 9-8-1965.

P. Palelli



BIMOSPA - ROMA



Corporate Heritage
& Historical Archive